
Sanzioni

Si rammenta che in caso di versamento tardato, omesso e/o insufficiente saranno applicate sanzioni amministrative da un minimo del 10% ad un massimo del 100%.

Versamenti tardivi: i versamenti eseguiti entro i 30gg successivi alla scadenza omettendo la maggiorazione dello 0,40% oppure senza ravvedimento breve (3,75%). Sanzione fissa del 10%.

Versamenti omessi: tutti i versamenti non eseguiti, incompleti o con un ritardo superiore ai 30gg (sanzione variabile dal 30 al 100%).

N.B.: i versamenti incompleti saranno sanzionati diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito.

Pertanto se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno la sanzione verrà applicata solo sul pagamento omesso, mentre se il pagamento originario è eseguito dopo tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero importo.

Vedi anche:

[Sanzioni - Verbali Accertamento - Sanzioni Amministrative | Legge 689/81](#)

1. [Procedura semplificata sanzioni Amministrative denunce REA](#)
2. [Determinazione Dirigenziale n.611 del 30/12/2016](#)
3. [SANZIONI REA](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 21 Nov, 2025

Condividi

Reti Sociali

Valutazione

Media: 4.5 (2 votes)

Aliquota